

Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Documento: Circolare n. 54 del 24 agosto 2004.

Oggetto: Denuncia di infortunio e di malattia professionale. Modifica dei criteri di individuazione della Sede competente.

Quadro normativo

- **D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Artt. 13 e 53 , commi 1 e 5, e 54, comma 2.
- **Decreto Ministeriale 26 gennaio 1988:** "Approvazione di delibere dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
- **Circolare INAIL n. 51 del 3 ottobre 1988:** "Regolamentazione in materia di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48".
- **Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 446 del 17 giugno 2004:** "Modifica dei criteri per l'individuazione della sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. Articoli 13 e 53, commi 1 e 5, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.
- **R.D. n. 262 del 16 marzo 1942:** "Approvazione del testo del Codice civile", art. 43, comma 1: "Domicilio e residenza".
- **Lettera della Direzione Centrale Prestazioni n. 3754/bis del 1° luglio 2004:** "Modifica dei criteri per l'individuazione della Sede competente a trattare le denunce di infortunio sul lavoro o di malattia professionale".

Premessa

Nell'ottica della presa in carico e della continuità della tutela del lavoratore, e più specificatamente con riferimento alla necessità di migliorare costantemente il servizio offerto dall'Istituto, è stata attentamente valutata l'opportunità di modificare i criteri di individuazione delle Sedi competenti a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale.

Tenuto conto dell'impegno, anche organizzativo, assunto dall'Istituto in questa direzione nonché sulla base della positiva esperienza maturata nell'ambito delle aree metropolitane, la competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali è stata attribuita¹ alla Sede nel cui ambito territoriale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio e cioè "la sede principale dei suoi affari e interessi"².

L'adozione del nuovo criterio non inciderà in alcun modo sui rapporti tra l'Istituto e i datori di lavoro.

Istruzioni operative

Di seguito sono indicate le varie modalità tra cui i datori di lavoro potranno scegliere per effettuare le denunce di infortuni e di malattie professionali, unitamente ai conseguenti adempimenti delle Sedi territoriali dell'Inail.

| DENUNCE | DATORI DI LAVORO | INAIL |
|---------------------|---|---|
| Infortunio | Invio via Internet | Invio automatico, per via informatica alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio, la quale gestirà la pratica. |
| Infortunio M. P. | Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio | La Sede competente tratterà la pratica seguendo l'ordinario flusso istruttorio |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| <p>Infortunio M. P.</p> | <p>Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede che gestisce il rapporto assicurativo</p> | <p>La Sede che ha ricevuto la denuncia protocolla il caso "per conto" della Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio.</p> <p>Trasferimento alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio, della "pratica informatizzata, compresa l'immagine documentale della denuncia</p> |
|-----------------------------|--|---|

Dal momento che l'attuale sistema informatico consente la visualizzazione in tempo reale di tutte le pratiche indipendentemente dalla Sede presso la quale vengono trattate, ciascuna Sede è in grado di fornire informazioni sullo stato di ogni pratica a tutti i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici e l'incidenza sui carichi di lavoro, le elaborazioni e le analisi effettuate hanno evidenziato che le nuove modalità di attribuzione della competenza territoriale non avranno significative conseguenze a livello operativo.

Non si verificheranno, inoltre, variazioni rispetto alle regole di carattere generale valide per l'espletamento delle attività collegate all'iter di istruttoria della pratica (es.: individuazione della Sede competente a disporre gli incarichi ispettivi ovvero ad esercitare le azioni di rivalsa o ad irrogare le sanzioni amministrative in caso di omessa o ritardata denuncia ecc.) atteso che tali attività sono a carico della Sede competente per il territorio di domicilio dell'assicurato. Tale Sede si avvarrà, ove necessario, della collaborazione della Sede nel cui territorio è avvenuto l'infortunio, utilizzando la procedura "trattazione per conto di altra Sede".

Per i datori di lavoro resta fermo l'obbligo di inviare la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio³.

Per quanto riguarda infine gli infortuni occorsi o le malattie professionali contratte dai lavoratori frontalieri, la competenza a trattare le relative denunce rimane della Sede nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Decorrenza

Tenuto conto, fra l'altro, dell'adeguamento della procedura informatica concernente l'indirizzamento automatico delle denunce di infortunio acquisite per via telematica, il nuovo criterio di attribuzione della competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali in base al "**domicilio dell'assicurato**" dovrà essere applicato a tutti gli infortuni occorsi ed a tutte le malattie professionali denunciate a partire dal **12 luglio 2004**⁴.

¹. Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 446 del 17 giugno 2004.

². Codice civile, art. 43, comma 1.

³. D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, art. 54, comma 2.

⁴. Cfr. Lettera della Direzione Centrale Prestazioni n. 3754/bis del 1° luglio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO